

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO ANNO 2010

**CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA,
LE MISURE DI PREVENZIONE, LA CARATTERIZZAZIONE E LA
PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA,
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI
INQUINATI (articolo 250 d. lgs. 152/2006 – articolo 16 l.r. 42/2000)**

FINALITÀ

I finanziamenti oggetto del presente programma sono finalizzati all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e progettazione, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale così come definiti dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 in danno dei soggetti obbligati.

Il finanziamento regionale è previsto dall'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 e dall'articolo 16 della l.r. 42/2000.

SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Sono ammesse a finanziamento le Amministrazioni comunali di cui all'articolo 16 della l.r. 42/2000 nel cui territorio sia presente un sito inquinato ai sensi del d.lgs. 152/2006 segnalato quale prioritario dalla Provincia in base ai criteri del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata, e per il quale non sia stata avviata la bonifica da parte del responsabile dell'inquinamento secondo le condizioni previste per l'ammissibilità al finanziamento. Sono ammesse altresì a finanziamento le Amministrazioni provinciali nel

caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 lettera f) della l.r. 42/2000, ossia quando l'intervento interessi il territorio di più Comuni.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Sono ammessi al finanziamento gli interventi eseguiti in danno dalle Amministrazioni di cui al punto precedente quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Ogni proposta di intervento dovrà essere corredata dalla documentazione descritta nei paragrafi che seguono.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento integrale:

- le spese di progettazione sostenute direttamente dall'Amministrazione ammessa a finanziamento;
- le spese per la caratterizzazione dell'area e le indagini realizzate, eseguite secondo i criteri del d.lgs. 152/2006 ed ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 42/2000;
- le spese sostenute per l'aggiudicazione, l'esecuzione, la conduzione ed il collaudo degli interventi.

LIMITE DI SPESA

Per favorire l'avvio del maggior numero di interventi, l'importo dei progetti dovrà essere suddiviso in lotti funzionali del valore massimo di 2,5 milioni di euro.

Per finanziamenti di importi superiori a 2,5 milioni di euro, per i quali non sia possibile la suddivisione in lotti funzionali, dovrà essere presentata richiesta di deroga debitamente

motivata, indicando il valore del minimo lotto funzionale realizzabile. Tale deroga dovrà essere avallata dal parere della Provincia competente per territorio.

L'ammissibilità di progetti di valore superiore ai 2,5 milioni di euro verrà accertata dalla Giunta regionale in seguito alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità al finanziamento, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- relazione attestante la necessità di esecuzione d'ufficio dell'intervento secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 16 della l.r. 42/2000 e dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 supportata dai relativi atti;
- per i progetti di bonifica, la documentazione urbanistica prevista dall'articolo 253 del d.lgs. 156/2006 o, in alternativa, la documentazione che dimostri l'avvio della procedura di variazione degli strumenti urbanistici finalizzata all'evidenziazione dell'apposizione dell'onere reale sul certificato di destinazione urbanistica;
- in caso in cui il soggetto responsabile dell'inquinamento sia stato dichiarato fallito, la documentazione attestante l'insinuazione nella procedura fallimentare dell'Amministrazione che esegue gli interventi in danno secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 253, del d.lgs 152/2006;
- parere provinciale ex articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 42/2000, esplicitamente positivo con eventuali prescrizioni;
- per i siti non inseriti negli elenchi dell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere allegata una relazione di A.R.P.A. Piemonte in merito alla sussistenza delle fattispecie di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006. Per i siti inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere indicato il numero d'ordine del sito nell'Anagrafe Regionale;

- nomina del responsabile del procedimento relativo all'intervento di bonifica che dovrà essere indicato anche nella sezione 1 all'allegato 2. In caso di variazione di nomina nel corso dell'attività, questa dovrà essere immediatamente comunicata alla Regione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti sarà causa di esclusione dal finanziamento.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Sono ammesse le seguenti tre tipologie di interventi:

1. realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza e delle misure di prevenzione;
2. caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale;
3. realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.

Potranno essere presentate singole richieste di finanziamento per una delle tre tipologie di intervento ovvero per interventi abbinati di tipo 1 e 2; gli interventi di tipo 3 non possono essere abbinati ad altri tipi di intervento.

In funzione del tipo di intervento per il quale si intende richiedere il finanziamento, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

PER TUTTI I TIPI DI INTERVENTO:

- cronoprogramma, soggetto a verifica trimestrale di attuazione, delle attività tecnico – amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento a partire dalla data di concessione del finanziamento (ipotizzata nel 30 giugno 2010) e sino alla rendicontazione finale dello stesso. Qualsiasi variazione del cronoprogramma nel corso dell'attività, dovrà essere debitamente giustificata e immediatamente comunicata alla Regione Piemonte;

- a corredo dell'istanza dovrà essere presentata una dichiarazione dell'Amministrazione proponente che attesti la congruità delle spese, comprese quelle tecniche. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche in caso di variazione dovuta ad esempio a modifiche in fase progettuale, perizie di variante in fase di realizzazione dei lavori, ecc.

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E DELLE MISURE DI

PREVENZIONE

- descrizione del sito e della situazione che impone gli interventi, comprensiva delle tipologie di inquinanti coinvolti, recenti referti analitici sulle matrici ambientali che dimostrino l'attuale necessità di intervento e relativa documentazione a supporto dell'individuazione dei possibili percorsi di contaminazione e dei bersagli interessati;
- progetto di messa in sicurezza d'emergenza e delle misure di prevenzione;
- computo metrico estimativo degli interventi;
- quadro economico dell'intervento (vedi nota in calce al documento). Il quadro economico dell'intervento dovrà essere riassunto nella sezione 2 all'allegato 2. Tale documento dovrà essere aggiornato qualora durante il procedimento si verifichi una rideterminazione di almeno una delle voci che lo compongono (ad esempio, a seguito dell'aggiudicazione dell'intervento, in caso di variazioni in fase progettuale o di perizie di variante in fase di realizzazione dei lavori, ecc.).

CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA

PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE

- descrizione del sito e della situazione ambientale, recenti referti analitici effettuati sulle matrici ambientali che dimostrino l'attuale necessità di intervento;
- piano di caratterizzazione;

- quadro economico della caratterizzazione (vedi nota in calce al documento). Il quadro economico dell'intervento dovrà essere riassunto nella sezione 2 all'allegato 2. Tale documento dovrà essere aggiornato qualora durante il procedimento si verifichi una rideterminazione di almeno una delle voci che lo compongono (ad esempio, a seguito dell'aggiudicazione dell'intervento, in caso di variazioni in fase progettuale o di perizie di variante in fase di realizzazione dei lavori, ecc.);
- parcella previsionale per le spese di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica e per la progettazione dell'intervento di bonifica.

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO

AMBIENTALE

- progetto definitivo (comprensivo degli esiti della caratterizzazione dell'area);
- computo metrico estimativo degli interventi;
- quadro economico dell'intervento (vedi nota in calce al documento). Il quadro economico dell'intervento dovrà essere riassunto nella sezione 2 all'allegato 2. Tale documento dovrà essere aggiornato qualora durante il procedimento si verifichi una rideterminazione di almeno una delle voci che lo compongono (ad esempio, a seguito dell'aggiudicazione dell'intervento, in caso di variazioni in fase progettuale o di perizie di variante in fase di realizzazione dei lavori, ecc.);
- cronoprogramma dei lavori e corrispondente previsione della spesa, suddivisa in trimestri, a partire dal momento di pubblicazione del bando di gara. Qualsiasi variazione del cronoprogramma nel corso dell'attività, dovrà essere debitamente giustificata e immediatamente comunicata alla Regione Piemonte.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006.

I prezzi di riferimento sono quelli dell'elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte. Per i prezzi non presenti nell'elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte dovrà essere fornita adeguata analisi prezzi con evidenza delle attività elementari e, ove non sia possibile analizzare l'attività elementare, un'analisi di mercato con i giustificativi di almeno 3 offerte da allegarsi all'analisi prezzi.

Tutta la documentazione dovrà essere conforme alla normativa di aggiudicazione prevista. Dovranno essere rendicontate per il rimborso le eventuali spese, non inserite nel quadro economico, già sostenute dagli Enti per la presentazione dei progetti, la cui rendicontazione dovrà essere approvata dall'Amministrazione che esegue gli interventi in danno (Comune o Provincia) e corredata della relativa documentazione giustificativa.

APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, dovrà essere presentata previa esplicita approvazione formale da parte dell'Amministrazione competente (Comune o Provincia).

L'approvazione dovrà avvenire tenuto conto del parere espresso in un'apposita conferenza dei servizi, in analogia con quanto stabilito dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 43 della l.r. 9/2007.

Qualora l'Amministrazione che esegue gli interventi in danno sia il Comune la documentazione dovrà essere corredata dal parere degli Enti presenti alla conferenza dei servizi e/o dal verbale della stessa.

Nel caso l'intervento sia soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla documentazione dovrà essere allegata la relativa pronuncia di compatibilità assunta dall'Amministrazione competente secondo quanto disposto dalla normativa.

Nel caso in cui siano richieste dalla Regione integrazioni e/o modifiche alla documentazione amministrativa e progettuale, l'Amministrazione competente dovrà provvedere all'approvazione delle stesse pena l'esclusione dal finanziamento.

Unitamente alla documentazione amministrativa e tecnica dovrà essere inoltrata, compilata in ogni sua parte, la sezione 3 all'allegato 2.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata, a pena di decadenza, completa in tutte le sue parti entro il 28 febbraio 2010 secondo quanto previsto dalla l.r. 7 aprile 2000 n. 42.

Al fine della concessione del finanziamento, le eventuali integrazioni richieste dalla Regione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 maggio 2010.

ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il contributo regionale sarà assegnato, fatte salve le condizioni di ammissibilità, in base ai seguenti criteri di priorità:

- indice di rischio calcolato secondo il metodo ARPA riportato nel Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata;
- completamento o prosecuzione di interventi già avviati;
- coordinamento dell'intervento con eventuali progetti di infrastrutturazione o sviluppo che tenga conto anche delle connessioni temporali e della massimizzazione delle economie e dei risultati.

Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza saranno considerati comunque prioritari indipendentemente dai criteri di cui sopra.

Inoltre sarà possibile utilizzare i fondi residui, non sufficienti per la completa copertura finanziaria di un intervento, per la realizzazione di interventi a minore priorità ma per i quali sarà possibile invece assicurare la completa copertura finanziaria.

La ripartizione dei contributi sarà effettuata tenendo conto ed in coordinamento con eventuali altri fondi anche non di competenza regionale, coerenti con le finalità del programma di finanziamento.

Qualora l'intervento, alla data del 15 maggio 2010, non risulti appaltabile, fatta salva l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, o sia carente della documentazione richiesta, la domanda di contributo verrà respinta.

Nel caso di interventi proposti su siti già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, il nuovo finanziamento verrà concesso esclusivamente a seguito di attestazione da parte dell'Amministrazione competente della avvenuta conclusione di tali lavori da presentare entro e non oltre il 15 maggio 2010. Per gli interventi conclusi precedentemente al 28 febbraio 2010 dovrà essere presentata la relativa rendicontazione finale all'atto della richiesta di nuovo finanziamento.

Qualora durante il procedimento si verifichi una rideterminazione di almeno una delle voci del quadro economico che comportino la generazione di economie di spesa (ad esempio a seguito dell'aggiudicazione degli interventi, minori opere da realizzarsi in fase di realizzazione dei lavori, ecc.) queste torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale e potranno essere utilizzate nell'ambito dello stesso procedimento per la realizzazione di ulteriori interventi solo previa autorizzazione formale da parte della Regione Piemonte.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE PROVINCE

In conformità con quanto disciplinato dall'articolo 16 della l.r. 42/2000 i progetti, nei limiti delle risorse previste in bilancio, verranno finanziati su proposta della Provincia che a tale scopo presenterà i progetti da finanziare, tenuto conto dei limiti e dei criteri sopra segnalati ai fini dell'ammissibilità, determinandone la priorità sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, tenendo altresì conto dei propri strumenti di pianificazione territoriale.

La presentazione avverrà attraverso l'invio di una deliberazione dell'organo provinciale competente entro il termine di decadenza del **28 febbraio 2010**.

Per il calcolo dell'indice di rischio gli Enti potranno avvalersi del supporto di A.R.P.A. Piemonte.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una relazione della Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 42/2000 che contenga le motivazioni della scelta di inserimento nel programma proposto, il dettaglio di calcolo dell'indice di rischio, l'eventuale parere in merito alla deroga al tetto di finanziamento di 2,5 milioni di euro.

FUNZIONI DELLA REGIONE

In sede istruttoria la Regione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni relative alla documentazione presentata. Il mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti ed integrazioni relative alla documentazione presentata sarà causa di esclusione dal finanziamento.

La Regione si riserva altresì di richiedere modifiche ai progetti ed ai relativi quadri economici sia per motivi tecnici che di ammissibilità della spesa.

Anche in questo caso, il mancato o incompleto riscontro alle richieste di modifiche ai progetti ed ai relativi quadri economici sia per motivi tecnici che di ammissibilità della spesa sarà causa di esclusione dal finanziamento.

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Come previsto dall'articolo 19 della l.r. 42/2000, la Giunta regionale può avviare procedure di revoca del finanziamento al fine del riutilizzo delle somme rese disponibili per la realizzazione di altri interventi qualora, entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento, non siano state avviate le procedure per l'esecuzione dell'intervento.

La procedura di revoca del finanziamento potrà essere altresì attivata nel caso in cui l'intervento, seppur attivato entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento, non rispetti il cronoprogramma ultimo presentato ed adottato da parte della Regione.

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 42/2000 le Province sono tenute a verificare periodicamente l'attuazione ed il completamento degli interventi che saranno ammessi a finanziamento, comunicandone gli esiti alla Regione.

A tal fine le Province predisporranno una specifica relazione in ordine al rispetto dei cronoprogrammi degli interventi che verrà illustrata nel corso di apposite conferenze semestrali che verranno convocate dalla Regione.

NOTA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI

Indipendentemente dalle modalità di formulazione dei quadri economici nei documenti tecnici o amministrativi, essi devono essere ricondotti allo schema presente nella scheda di riepilogo. Tale quadro, da inserire nei provvedimenti di approvazione del proponente, sarà il riferimento sia per la concessione del contributo sia per la gestione delle successive erogazioni; è pertanto molto importante, anche per le eventuali successive modifiche in corso di realizzazione dell'intervento, avere un riferimento finanziario univoco al fine di evitare ogni possibile fraintendimento.